

STATUTO
FONDAZIONE TURANO - ETS

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Scopi della Fondazione
- Art.3 - Sede
- Art.4 - Patrimonio
- Art.5 - Durata
- Art.6 - Organi
- Art.7 - Gratuità degli Incarichi
- Art.8 - Consiglio di amministrazione
- Art.9 - Presidente e Vice Presidente
- Art.10 - Segretario Generale
- Art.11 - Organo di Controllo
- Art.12 - Bilancio
- Art.13 - Scioglimento
- Art.14 - Norme di chiusura

Art. 1 Denominazione

E' costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE TURANO - Ente del Terzo Settore" o "FONDAZIONE TURANO - ETS".

Art. 2 – Scopi della Fondazione

La Fondazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs 117 del 2017, non ha fini di lucro e si propone di realizzare attività d'interesse generale, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei seguenti settori:

- assistenza sanitaria, interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione universitaria e post universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- formazione ai sensi della direttiva del Ministero della Istruzione, formazione e ricerca n. 170 del 21/03/2016 nei seguenti ambiti: Didattica e metodologie, Metodologie e attività laboratoriali, Innovazione didattica e didattica digitale, Didattica per competenze e competenze trasversali, Gli apprendimenti, Educazione alla cultura economica, Orientamento e Dispersione scolastica, Bisogni individuali e sociali dello studente, Problemi della valutazione individuale e di sistema, Alternanza scuola-lavoro, Inclusione scolastica e sociale, Dialogo interculturale e interreligioso, Gestione della classe e problematiche relazionali, Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media, Cittadinanza attiva e legalità, Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

La Fondazione intende svolgere attività di promozione delle neuroscienze e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale direttamente ovvero per mezzo della collaborazione con università e istituzioni tecnico-scientifiche di interesse nazionale e internazionale.

La Fondazione potrà:

- promuovere la ricerca scientifica di base e la ricerca applicata nell'ambito delle scienze neurologiche, psichiatriche, neuropsichiatriche, neuropsichiatriche infantili e, in generale, nell'ambito delle scienze mediche, come nelle neuroscienze;
- attivare e sostenere centri di studio e ricerche;
- ideare progetti e convegni per conto proprio e per conto di enti pubblici e privati, fondazioni, aziende, comuni e consorzi di comuni, università, associazioni, individui e gruppi;
- promuovere l'applicazione e la diffusione nel settore medico dei risultati ottenuti;
- promuovere campagne sociali e sanitarie;
- divulgare tematiche medico-scientifiche anche attraverso attività formative;
- promuovere attività didattiche mediante corsi ed eventi di alto contenuto scientifico, lezioni e seminari teorici e pratici di interesse medico e comunque orientati al miglioramento della salute ed alla prevenzione delle malattie;
- organizzare eventi scientifici, artistici, culturali;
- promuovere particolarmente la diagnosi precoce in patologie quali l'Autismo, il Morbo di Alzheimer, i Disordini dell'Età Evolutiva e dell'Adolescenza;
- promuovere le attività di riabilitazione e di recupero delle abilità residue fisiche, psichiche, sensoriali e di linguaggio, con l'utilizzo delle tecniche del settore e applicazione a beneficio dei pazienti di tecniche riabilitative (ausili) mediche (terapie naturali e farmaco terapia) e integrative (thalassoterapia, elioterapia, watsu, alimentazione biologica, ecc.);
- diffondere e divulgare la corretta informazione scientifica tra i cittadini e le linee guida internazionali di diagnosi e cura presso i professionisti del settore - diffondere le conoscenze acquisite mediante eventi culturali, corsi di formazione, borse di studio, assegni di ricerca, pubblicazioni scientifiche e multimediali, manifestazioni, incontri e convegni di studio;
- favorire e sostenere la ricerca di rimedi e medicinali chimici, biologici, naturali, di sintesi per l'ottenimento sia di obiettivi di salute, prevenzione e cura delle malattie, sia di miglioramento della qualità della vita;
- favorire la crescita culturale e civile, attraverso la partecipazione ad eventi rilevanti, a comitati scientifici, a società medico-scientifiche, per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione;
- stringere alleanze e collaborazioni con enti, associazioni, o strutture pubbliche e private che abbiano obiettivi compatibili e con cui stipulare appositi protocolli di intesa e/o solidarietà;
- collaborare con strutture di cura, residenziali e non, ospedaliere

e/o universitarie, pubbliche e/o private;

- accedere a finanziamenti previsti dai bandi nazionali ed internazionali negli ambiti di interesse della Fondazione, promuovendo le partnerships e gli scambi culturali e professionali tra diversi operatori nelle esperienze di cura tra nord e sud del mondo;

- favorire l'accoglienza e la inclusione sociale, culturale, economica, lavorativa, educativa, di popolazioni o di segmenti di popolazione svantaggiate, straniere e/o nazionali, che lo richiedano e manifestino bisogni socio-sanitari;

- progettare modelli per la gestione di strutture sanitarie, centri di eccellenza sanitaria, centri di erogazione di servizi alle persone, reti di prevenzione delle malattie, campagne di screening;

- costituire e/o gestire centri di documentazione digitale, siti internet, esposizioni multimediali, allestimenti culturali per la promozione e il raggiungimento degli scopi di cui sopra.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. La Fondazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 117 del 2017 e successive modifiche e integrazioni.

La Fondazione potrà, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti e future richiedere finanziamenti e contributi da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

La Fondazione potrà, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale: collaborare con persone sia fisiche che giuridiche, gruppi, enti, associazioni, società, università e altri enti di ricerca che agiscano in qualsiasi settore e abbiano scopo analogo.

Art. 3 - Sede Sociale

La Fondazione ha sede in Roma. E' facoltà del Consiglio di amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, istituire altre sedi operative in altri comuni d'Italia o all'estero.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio è formato da:

- a) fondo di dotazione iniziale;

- b) contributi di enti sia pubblici che privati e di altre persone fisiche e giuridiche, in conformità con le finalità proprie della fondazione;

- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento;

- d) eventuali entrate per servizi marginali e accessori prestati dalla fondazione;

- e) beni mobili e/o immobili che diverranno di proprietà della fondazione.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statuarie preordinate all'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali, ponendosi esplicito divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate - nei limiti di legge - in favore di fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 5 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario Generale
- l'Organo di Controllo

Art. 7 - Gratuità degli incarichi

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione,

È, altresì, fatta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di deliberare l'attribuzione di compensi per i singoli Consiglieri, a fronte di specifici incarichi, fermo restando che la corresponsione di compensi ad amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali deve essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre o cinque (3 o 5) membri.

Dura in carica per un triennio, salvo revoca o dimissioni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione. In particolare:

- a) approva il bilancio annuale e la relazione finanziario;
- b) delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili
- c) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri Enti o persone fisiche
- d) provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario Generale
- e) elabora ed approva i programmi specifici di attività
- f) provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione
- g) delibera eventuali regolamenti
- h) delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno, ha la facoltà di nominare:

- Un Comitato Esecutivo
- Un Comitato Scientifico

- Un Comitato Etico

Ogni altro Organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto dei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Consiglio stesso e al Segretario Generale - determinandone i compensi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno una volta l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da non meno di un terzo dei suoi membri o dal rappresentante dell'Organo di Controllo. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera e/o posta elettronica. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante convocazione telefonica, fax e/o posta elettronica, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data prevista per la riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buone fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Quando, per qualsiasi ragione, un consigliere decade dalla carica alla sua sostituzione provvedono di comune accordo i fondatori.

Di ogni delibera del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario nel libro verbali del consiglio: in caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina, a tale scopo, un segretario tra i presenti.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condan-

nato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 9 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente o in sua assenza al Vicepresidente spetta la firma degli atti sociali, la sorveglianza del buon andamento amministrativo della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e la riforma dello stesso, qualora si renda necessaria. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica da parte di questo all'ultima riunione.

Art. 10 - Segretario Generale

Al Segretario Generale sono conferiti per delega del Consiglio di Amministrazione ampi poteri per l'ordinaria amministrazione tra cui:

- a) gestione dei rapporti con Enti pubblici e privati, Istituti bancari e/o finanziari;
- b) compiti di natura amministrativa tra cui la redazione del Bilancio di Esercizio e dell'eventuale Bilancio Preventivo;
- c) organizzazione e la pianificazione dell'attività della Fondazione;
- d) gestione degli incarichi e delle eventuali consulenze esterne.

Art. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo potrà essere monocratico o collegiale.

Il Collegio è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti.

L'Organo di controllo è nominato dai fondatori di comune accordo.

Il Presidente del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche e integrazioni.

Il Collegio nomina al suo interno, il Presidente fra i membri iscritti nel Registro di cui al comma precedente.

I membri del Collegio o il componente dell'Organo Monocratico durano in carica per tre esercizi finanziari, decadono e si sostituiscono a norma di legge, salva la possibilità della loro riconferma.

I supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, secondo il principio di anzianità.

L'incarico di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con la carica di Consigliere.

All'Organo di Controllo compete il controllo della gestione in riscontri di cassa, la verifica del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, e l'esame dei documenti e delle carte contabili.

I membri dell'Organo di Controllo curano la tenuta del libro delle loro adunanze, verificano la regolare tenuta della contabilità della Fondazione ed i relativi libri, danno parere sui bilanci consuntivi e preventivi corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione. L'Organo di Controllo esercita altresì - ove ne ricorrano i presupposti - il controllo contabile

In particolare, controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni

legislative, nonché la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

L'Organo di Controllo redige una relazione ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà della Fondazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate e delle uscite.

I membri dell'Organo di Controllo potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo

Art. 12 - Bilancio

L'esercizio economico e finanziario inizia il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approverà il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre l'eventuale bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il bilancio di esercizio della Fondazione - redatto dal Coordinatore e approvato dal Consiglio di Amministrazione - è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio consuntivo è esaminato dall'Organo di Controllo - se nominato/a - al fine di ottenere le loro rispettive relazioni. Trovano applicazione, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dalla riunione straordinaria del Consiglio di Amministrazione, con le maggioranze stabilite dalla legge.

Esso nomina uno o più liquidatori, stabilendo le modalità della liquidazione, nonché i poteri degli stessi.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è dotata sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a scopi di pubblica utilità: in particolare, il patrimonio residuo della Fondazione verrà devoluto, previa acquisizione del parere previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 - Norme di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento

alle norme del codice civile e alle leggi in materia.

F.to: CARMELO TURANO

F.to: FRANCESCA MARIA CALEGARI Notaio